

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Racc. n. \_\_\_\_\_

SCHEMA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH COMPRENSIVO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE.

Tra

la **FONDAZIONE EDMUND MACH** (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata giusta procura conferita dal Presidente e autenticata in data 18 maggio 2011, , rep. 36.037, atto n. 12.771, dal Dirigente del Servizio amministrativo, dott.ssa Roberta Galli, nata a Rovereto il 26.11.1967 e domiciliata per la carica in San Michele all'Adige presso la sede

e

l'impresa \_\_\_\_\_ (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene e agisce al presente atto in qualità di legale rappresentante, e domiciliato/a per il presente atto presso l'IMPRESA.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio amministrativo n. \_\_\_/3 di data \_\_\_\_\_ è stata autorizzata l'indizione della gara di appalto, mediante asta pubblica, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno della Fondazione E. Mach comprensivo degli arredi e delle attrezzature, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 19 e 18 della L.p. 23/1990; sono stati approvati il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto (di seguito CSA) con i relativi allegati; è stato fissato l'importo del canone annuo a base d'asta pari ad Euro 7.700,00.- al netto degli oneri fiscali;
- con determinazione del Dirigente del Servizio amministrativo n. \_\_\_/3 di data \_\_\_\_\_ sono state approvate le operazioni di gara di data \_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata definitivamente la gara di appalto, subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti auto dichiarati in sede di gara, all'impresa \_\_\_\_\_;
- il presente contratto è risolutivamente condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarati dall'IMPRESA in sede di partecipazione alla gara, per contrarre con organismi di diritto pubblico, ex art. 38 D.lgs. 163/2006;
- non è necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del DPR 252/1998.

Stipulano il seguente:

**CONTRATTO DI APPALTO**

**ART. 1**

**(Oggetto)**

1. La FEM affida all'IMPRESA, che accetta, la gestione del bar interno della FEM in un locale attrezzato presso la sede della FEM stessa, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel CSA che si allega al presente contratto, sub. A), costituendone parte integrante e sostanziale.

2. L'IMPRESA si obbliga ad applicare, nei confronti degli utenti del bar interno,

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

i prezzi calmierati relativi alle consumazioni del listino indicate nel CSA.

3. Gli adeguamenti dei prezzi saranno concessi secondo quanto previsto dal CSA.

**ART. 2**

**(Corrispettivo e Spese)**

1. Il canone annuo di concessione per l'utilizzo del locale adibito a bar interno della Fondazione e delle relative attrezzature è pari ad Euro \_\_\_\_\_.= (\_\_\_\_\_/00), al netto degli oneri fiscali, ottenuto applicando il rialzo offerto in sede di gara, pari al \_\_%, sulla base d'asta di Euro 7.700,00.= (settemilasettecento/00), al netto degli oneri fiscali.

2. Lo stesso sarà corrisposto in tre rate quadrimestrali anticipate di uguale importo ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni quadrimestre.

3. Sono inoltre a carico dell'IMPRESA le spese relative al funzionamento del servizio, ovvero le spese di energia elettrica, acqua fredda e acqua calda, di depurazione acque di fognatura su acqua fredda e su acqua calda, le spese telefoniche, la spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le spese di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali adibiti a bar, le spese di disotturazione degli scarichi fognari.

4. Per quanto riguarda le utenze di energia elettrica, acqua fredda e calda e la depurazione delle acque di fognatura, queste verranno sostenute da FEM e, alla fine di ogni anno solare, sulla base delle letture rilevate dagli appositi misuratori-contatori, verrà chiesto il rimborso all'IMPRESA secondo le tariffe stabilite nel CSA. Le altre spese verranno sostenute direttamente dall'IMPRESA.

5. Il canone di cui al comma 1 rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto, fatto salvo l'aggiornamento alla scadenza del primo biennio contrattuale, come stabilito nel CSA.

**ART. 3**

**(Durata)**

1. Il contratto ha la durata di anni due (due) con decorrenza dal giorno 01 settembre 2012 e scadenza il 31 agosto 2014, con possibilità di recedere dal contratto per ambo le parti mediante disdetta inoltrata con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni periodo annuale posta al 31 agosto.

2. E' prevista la possibilità di ulteriore affidamento per un anno, a seguito di apposita comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 18, comma 12 quater, della L.p. 23/1990, qualora ne ricorrano i presupposti.

**ART. 4**

**(Cauzione definitiva)**

1. L'IMPRESA ha presentato \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ quale garanzia per la corretta esecuzione del contratto per l'importo di Euro \_\_\_\_\_.= (\_\_\_\_\_/00) stipulata con \_\_\_\_\_.

**ART. 5**

**(Divieto di cessione e subappalto)**

1. L'IMPRESA non potrà subconcedere, cedere il contratto o comunque farsi sostituire nella gestione, totale o parziale, del servizio bar, in assenza di preventiva autorizzazione della FEM.

2. Il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente a servizi accessori, quali la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e la eventuale disinfestazione e

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

derattizzazione dei locali. Le imprese che intendano affidare in subappalto tali servizi dovranno rendere espressa dichiarazione nell'offerta economica in sede di partecipazione alla gara. L'autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

**ART. 6**

**(Risoluzione del contratto e Penali)**

1. Gli articoli 17 e 18 del CSA regolano la risoluzione del contratto e l'applicazioni di penali.

**ART. 7**

**(Responsabilità dell'impresa)**

1. L'IMPRESA dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, la FEM, i dipendenti dell'IMPRESA che operano presso il locale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

2. L'IMPRESA si assume la responsabilità dell'inosservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio di bar, nonché di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dello stesso.

3. E' inoltre responsabile dell'inosservanza delle vigenti disposizioni normative relative all'esercizio delle attività disciplinate dal presente contratto.

4. Nell'esecuzione del servizio l'IMPRESA è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso del contratto, nonché da quello integrativo territoriale vigente, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi.

5. L'IMPRESA è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

6. L'IMPRESA solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la FEM in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

**ART. 8**

**(Definizione delle controversie e Foro competente)**

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

2. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

**ART. 9**

**(Trattamento dati personali)**

1. La FEM garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgs 196/2003. In particolare, l'IMPRESA è informata che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente servizio.

2. Titolare del trattamento dati è la FEM, responsabile del trattamento dati è il

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Dirigente del Servizio amministrativo.

**ART. 10**

**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM: CIG Z670481F84.
- g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. La FEM effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento, CIG Z670481F84.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 11**

**(Oneri fiscali)**

1. L'imposta di bollo e l'imposta di registro in misura fissa e annuale di locazione, relative al presente contratto, sono a carico dell'IMPRESA.

Redatto in triplice originale.

Letto, accettato e sottoscritto.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

L'IMPRESA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

- sig. \_\_\_\_\_ -

Per accettazione espressa delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 12 del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

**L'IMPRESA**  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

- sig. \_\_\_\_\_ -

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
- dott.ssa Roberta Galli -  
\_\_\_\_\_